

Repertorio n. 36364

Raccolta n. 13714

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' PER AZIONI STIPULATO AI SENSI
DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 218 DEL 30.7.1990 E DELL'ART. 6 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 20.11.1990 N. 356. CON ENUNCIAZIONE DI
FONDAZIONE.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantadue, il giorno nove (9) del mese
di luglio.

in Teramo, presso la sede centrale della Cassa di Risparmio
della Provincia di Teramo, in Corso San Giorgio n. 36.

Dinanzi a me, Dott. Proc. Andrea Costantini, Notaio in Teramo,
iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di
Teramo e Pescara.

Senza assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia fattavi
dal componente, con il mio consenso.

E' presente il Signor:

- Avv. Lino NISII, nato a Teramo il 1° maggio 1935 e qui
domiciliato per la carica al Corso San Giorgio n. 36, libero
professionista, cittadino italiano, persona della cui identi-
ta' personale, poteri e qualifica io Notaio sono certo, il
quale interviene al presente atto nella sua qualita' di Pre-
sidente della Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo
con sede in Teramo, Corso San Giorgio n. 36, Codice Fiscale
n. 00075100677, in rappresentanza della stessa, a norma del

Depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Teramo il giorno 16 luglio 1992
ed annotato al N. 777
N. 10984
Reg. d'ordine al
Reg. Società ed al
N. Documenti

Registrato a Teramo il 13 luglio 1992
N. 1793 - Mod. F.A. vs. 63
Esatto L. 100.109.002
Compresa L. per IVVBI



l'articolo 19 del vigente statuto sociale, a quanto appresso autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Cassa in data 13 maggio 1992 e 28 maggio 1992, i cui verbali in estratto autentico si allegano al presente atto rispettivamente sotto la lettera "A" e sotto la lettera "B".

E mediante questo atto

premessi

- che la Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo intende procedere alla sua ristrutturazione ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356:

- che in tale ristrutturazione e' prevista la costituzione di una Societa' per Azioni denominata "TERCAS - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO S.P.A.", denominata anche "TERCAS S.P.A.", controllata dall'ente originario Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, il quale, a seguito dello scorporo dell'intera azienda bancaria, diverra' Fondazione con finalita' di interesse pubblico e di utilita' sociale, ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, articoli 11 e seguenti:

- che alla societa' per azioni viene conferita l'intera azienda bancaria della Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo con le modalita' e con le esclusioni di cui oltre:

- che, ai sensi dell'articolo 4, 4° comma, del d.lg. n.

356/90 il Consiglio di amministrazione della Cassa nella seduta del 31 marzo 1992 ha approvato la relazione sulla determinazione del patrimonio netto iniziale della "TERCAS S.P.A.", documento che in copia - vista e firmata dal componente per approvazione e da me Notaio - si allega al presente atto sotto la lettera "C", mentre si allega pure in copia al presente atto - vista e firmata dal componente per approvazione e da me Notaio - la relazione del Collegio sindacale della Cassa stessa sullo stesso argomento, sotto la lettera "D";

- che, ai sensi dell'articolo 2 del citato d.lg. n. 356/1990, la Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo ha proceduto alla approvazione del progetto relativo alla sua ristrutturazione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa in data 13 maggio 1992, ha inoltrato tale progetto alla Banca d'Italia Filiale di Teramo il giorno 14 maggio 1992, e lo ha successivamente integrato e modificato limitatamente alla regolamentazione statutaria della Fondazione con deliberazione del 28 maggio 1992 trasmessa all'Organo di vigilanza nella stessa giornata;

- che, in esecuzione di detto progetto di ristrutturazione, su istanza presentata il 4 dicembre 1991, il Presidente del Tribunale di Teramo, con provvedimento emesso il 13 dicembre 1991 ai sensi degli articoli 6, comma 2°, e 4, comma 5°, del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 356, ha nominato un



Collegio Peritale nelle persone dei signori Dr. Pietro Anello. Dr. Gianfranco Scenna e Rag. Elio Di Domenico: detto Collegio ha provveduto a redigere la Relazione di Stima dell'azienda bancaria della Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo alla data del 31 dicembre 1991, relazione che - asseverata con giuramento avanti al Cancelliere della Pretura di Teramo il 6 maggio 1992 - in originale, vista e firmata dal comparente per approvazione e da me Notaio, unitamente ai suoi allegati, tra cui e' compresa copia del decreto di nomina, si allega al presente atto sotto la lettera "E" per formarne parte integrante e sostanziale:

- che il suddetto progetto di ristrutturazione e' stato approvato dal Ministro del Tesoro con decreto n. 435835. in data 24 giugno 1992, che in copia al presente atto si unisce sotto la lettera "F";

- che con il presente atto (tenuto conto che il decreto del Ministro del Tesoro allegato sostituisce tutti i provvedimenti autorizzativi ai sensi del disposto dell'articolo 3, comma 3°, del citato d.lg n. 356/1990) il comparente, nell'espressa sua qualita', intende dare esecuzione al progetto come sopra deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, regolarmente approvato dalle competenti autorita';

visto

- l'articolo 6, comma 2°, del d.lg. n. 356/90, che consente

nella fattispecie in oggetto di costituire la Società anche con atto unilaterale.

Tutto ciò premesso e considerato, dopo aver precisato che quanto sopra esposto deve considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, il comparante Signor Avv. Lino NISII, nella costituita qualità dichiara e stabilisce quanto segue:

I

COSTITUZIONE DELLA "TERCAS - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO S.P.A." denominata anche "TERCAS S.P.A."

Art.1.

E' costituita una Società per Azioni denominata "TERCAS - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO S.P.A.", denominata anche "TERCAS S.P.A."

Art.2.

La Società ha sede in Teramo, Corso San Giorgio n. 36.

Art.3.

La durata della Società e' stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e potra' essere prorogata.

Art.4.

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Essa puo' compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonche' ogni altra operazione strumentale o co-



munque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società può altresì esercitare il credito su pegno e comunque tutte le attività che potevano essere esercitate dall'ente conferente in forza di leggi e di provvedimenti amministrativi e subentra nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali tale ente era titolare.

Art.5.

La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo creditizio Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo ai sensi dell'articolo 25 del d.lg. n. 356/90 emana, nell'esercizio della propria attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Art.6.

Il capitale sociale è di L. 40.000.000.000 (lire quarantamiliardi) diviso in n. 40.000.000 (numero quarantamiliardi) di azioni del valore nominale di L. 1000 (lire mille) ciascuna, tutte da liberare mediante conferimento in natura.

Esso viene per intero sottoscritto dalla FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO, ente pubblico che risulta dalla operazione di conferimento.

A completa liberazione del capitale come sopra sottoscritto, la CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO dichiara di conferire, come in effetti conferisce, nella "TERCAS S.P.A."

l'azienda bancaria di proprieta' di essa conferente, meglio descritta nella relazione di stima redatta, ai sensi del 2° comma dell'articolo 6 e del 5° comma dell'articolo 4 del d.lg. n. 356/1990, dal Collegio degli esperti, gia' unita con i suoi allegati al presente atto sotto la lettera "E".

Tale azienda bancaria viene conferita nella consistenza patrimoniale risultante dalla citata perizia - che espone un patrimonio netto al 31 (trentuno) dicembre 1991 (millenovecentonovantuno) di L. 173.000.000.000 (lire centosettantatre miliardi) - dedotte attivita' liquide per L. 3.000.000.000 (lire tremiliardi) che vengono trattenute dall'ente conferente.

Sono altresì esclusi dal conferimento: nel passivo i fondi per la beneficenza ammontanti, sempre al 31 (trentuno) dicembre 1991 (millenovecentonovantuno), a L. 3.286.792.921 (lire tremiliardiduecentoottantaseimilioneisettecentonovantaduemilanovecentoventuno); nell'attivo un identico importo di valori numerari, in modo da non alterare il patrimonio netto di conferimento.

Il patrimonio netto iniziale dell'azienda conferitaria, ammonta pertanto a L. 170.000.000.000 (lire centosettantamiliardi), e - come risulta dalla deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo nell'adunanza del 13 maggio 1992, gia' allegata al presente atto - viene così imputato:



- L. 40.000.000.000 (lire quarantamiliardi) a capitale sociale;

- L. 604.325.664 (lire seicentoquattromilionitrecentoventicinquemilaseicentossessantaquattro) a riserva di rivalutazione ex legge n. 576/1975;

- L. 8.826.977.073 (lire ottomiliardiottocentoventiseimilioninovecentosettantasettemilasettantatrè) a riserva di rivalutazione ex legge n. 72/1983;

- L. 2.193.454.170 (lire duemiliardicentonovantatremilioni-quattrocentocinquantaquattromilacentosettanta) a riserva di rivalutazione ex legge n. 408/1990;

- L. 23.037.937.484 (lire ventitremiliarditrentasettemilioninovecentotrentasettemilaquattrocentoottantaquattro) a riserva di rivalutazione ex legge n. 413/1991;

- L. 95.337.305.609 (lire novantacinquemiliarditrecentotrentasettemilionitrecentocinquemilaseicentonove) a fondo di riserva straordinaria.

Le azioni ordinarie sottoscritte dalla "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO" debbono pertanto intendersi completamente liberate, senza nessun altro obbligo dell'ente conferente verso la società conferitaria o viceversa.

Art. 7.

La Società, oltre che dal presente atto costitutivo, è retta dallo Statuto sociale, composto di 29 (ventinove) articoli, che - visto e firmato dal componente per approvazione e

da me Notaio - viene allegato al presente atto sotto la lettera "G", perche' ne costituisca parte integrante e sostanziale.

Art.8.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiudera' il 31 (trentuno) dicembre 1992 (millenovecentonovantadue).

Art.9.

L'amministrazione della societa' e' affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti - non inferiore a nove e non superiore a tredici - che viene stabilito dall'Assemblea e che rimane invariato fino a diversa determinazione dell'Assemblea medesima. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ed il Vice Presidente sono nominati dall'Assemblea degli azionisti e restano in carica per tutta la durata del loro mandato di amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Societa' ed ha facolta' di compiere tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale o strumentali ad esso che non siano per legge riservati all'Assemblea.

Per la validita' delle deliberazioni consiliari e' necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.



Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti alla seduta salvo quelle relative all'assunzione e cessione di partecipazioni per le quali e' necessario il voto favorevole di due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la meta' dei consiglieri in carica.

In caso di parita' prevale il voto di chi presiede la seduta.

Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare nel proprio seno un Comitato Esecutivo composto da non meno di quattro e non piu' di sette membri, stabilendone le attribuzioni e determinando i limiti della delega. Di esso fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di amministrazione ed il Vice Presidente.

Il Comitato Esecutivo dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione, che ne determina le regole del funzionamento.

Non sono in ogni caso delegabili e sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dei rapporti con il personale;
- l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni per quanto concerne le strutture organizzative ed i criteri di massima sulla operativita' della Societa';
- la nomina del Direttore Generale e di uno o piu' Vice Direttori Generali;

- l'istituzione, chiusura, trasferimento di dipendenze e rappresentanze;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'acquisto, la costruzione, la permuta e la cessione di immobili;
- la nomina e la designazione di rappresentanti delle società in seno ad organi di società ed enti in genere al cui capitale la Società partecipa o nei quali è chiamata a provvedere;
- la costituzione e la soppressione di comitati e di commissioni con funzioni consultive, con determinazione della composizione, delle modalità di funzionamento e degli eventuali compensi a membri esterni alla Società;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia.

Il Consiglio di amministrazione può, inoltre, delegare poteri in materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria al Direttore Generale, Dirigenti e funzionari, singolarmente o riuniti in comitati, nonché ai preposti alle dipendenze, entro predeterminati limiti di importo.

Le decisioni assunte dai titolari di deleghe, devono essere portate a conoscenza del Consiglio, secondo modalità stabilite dallo stesso Consiglio di amministrazione.

In caso di assoluta ed improrogabile urgenza, il Presidente



del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore Generale in materia di erogazione del credito o di personale e sentito il Direttore Generale per le altre materie, può assumere decisioni di competenza del Comitato esecutivo, nonché del Consiglio di amministrazione, eccezion fatta per quelle di esclusiva competenza del Consiglio stesso. Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza dell'organo normalmente competente in occasione della sua prima riunione.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio e l'uso della firma sociale, con facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze avanti qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente o del Vice Presidente ne assume l'ufficio il Consigliere più anziano di nomina e, a parità di anzianità di nomina, il più anziano di età.

La rappresentanza legale può essere altresì conferita ad amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti della Società, nonché a terzi, su designazione del Consiglio di amministrazione che determina i limiti e le modalità per l'uso della firma.

Art.10.

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa del 28 maggio 1992, il cui verbale in estratto autentico al presente atto si allega sotto la lettera "H", inizialmente l'amministrazione della società viene affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da nove membri ed a farne parte vengono chiamati, per un triennio, i

Signori:

- NISII Avv. Lino, nato a Teramo il 1° maggio 1935, codice fiscale n. NSI LNI 35E01 L103F;
- CHIAFFARELLI Dott. Vittorio, nato ad Ortona il 13 ottobre 1931, codice fiscale n. CHF VTR 31R13 G141H;
- ANGELUCCI Geom. Franco, nato a Teramo il 23 settembre 1934, codice fiscale n. NGL FNC 34P23 L103U;
- DI FILIPPO Dott. Fabio, nato a Sassoferato il 25 ottobre 1944, codice fiscale n. DFL FBA 44R25 I461C;
- DI TEODORO Antonio, nato a Teramo il 10 ottobre 1926, codice fiscale n. DTD NTN 26R10 L103I;
- MATTUCCI Avv. Saverio, nato ad Atri il 20 luglio 1921, codice fiscale n. MTT SVR 21L20 A488P;
- MAZZARELLA Dott. Giuseppe, nato a Roseto degli Abruzzi il 13 dicembre 1923, codice fiscale n. MZZ GPP 23T13 F585D;
- NUZZO Prof. Avv. Mario, nato a Roma il 23 luglio 1942, codice fiscale n. NZZ MRA 42L23 H501C;
- RABBI Dott. Alfredo, nato a Bologna il 1° dicembre 1937.



codice fiscale n. RBB LRD 37T01 A944P.

Pure in attuazione della suddetta deliberazione consiliare del 28 maggio 1992, alla carica di Presidente del Consiglio d'amministrazione e' nominato il Signor Avv. Lino NISII, ed a quella di Vice Presidente dello stesso Consiglio di amministrazione il Signor Dott. Vittorio CHIAFFARELLI.

Art.11.

Ancora in esecuzione della suddetta deliberazione consiliare del 28 maggio 1992 a comporre il Collegio Sindacale per il primo triennio sono chiamati i Signori:

Sindaci effettivi

- RUGGIERI Rag. Antonio, nato a Tortoreto il 4 febbraio 1944, Presidente del Collegio, codice fiscale n. RGG NTN 44B04 L037W;
- CROCE Dott. Cesare, nato a Roseto degli Abruzzi il 19 gennaio 1932, codice fiscale n. CRC CSR 32A19 F585Z;
- PARERE Alfredo, nato a Giulianova il 18 maggio 1919, codice fiscale n. PRR LRD 19E18 E059N.

Sindaci supplenti

- BROCCOLINI Rag. Sabatino, nato a Teramo il 3 marzo 1955, codice fiscale n. BRC STN 55C03 L103L;
- CESARINI Dott. Riccardo, nato ad Alba Adriatica il 12 maggio 1960, codice fiscale n. CSR RCR 60E12 A125L.

Art.12.

Sempre in esecuzione della deliberazione consiliare del 28

maggio 1992 agli Amministratori vengono attribuiti per l'intero periodo di durata della carica i seguenti compensi annui, da erogarsi in rate mensili:

Presidente del Consiglio di Amministrazione, con assorbimento del compenso come appresso corrisposto in qualità di componente del Comitato esecutivo, se nominato:

L. 70.000.000 (lire settantamila);

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, con assorbimento del compenso come appresso corrisposto in qualità di componente del Comitato esecutivo, se nominato:

L. 28.000.000 (lire ventottomila);

Consiglieri:

L. 10.500.000 (lire diecimilacinquecentomila);

Consiglieri componenti del Comitato esecutivo, se nominato, con assorbimento del compenso in qualità di consigliere di amministrazione:

L. 21.000.000 (ventunomila);

oltre ad una medaglia di presenza di L. 230.000 (lire duecentotrentamila), da erogare secondo le modalità stabilite nella deliberazione del 28 maggio 1992, come sopra allegata sotto la lettera "H".

Art.13.

Ai componenti del Collegio Sindacale - giusta la ripetuta deliberazione consiliare in data 28 maggio 1992 - viene attribuito per l'intero triennio il seguente compenso annuo, da



erogarsi in rate mensili:

L. 14.000.000 (lire quattordicimilioni), oltre alle medaglie di presenza di L. 230.000 (lire duecentotrentamila) da erogare sempre secondo le modalita' soprarichiamate.

Art.14.

Le norme secondo le quali dovranno essere ripartiti gli utili risultano dallo statuto sociale come sopra allegato sotto la lettera "G".

Art.15.

In relazione al conferimento dell'azienda bancaria come sopra effettuato, si precisa e si stabilisce che:

a) L'azienda viene conferita nello stato di diritto e di fatto in cui si trova.


b) L'atto di conferimento diviene efficace con l'iscrizione della societa' nel registro delle imprese e l'ente conferente gestira' l'azienda bancaria sino all'inizio del giorno di iscrizione nel registro delle imprese. Gli effetti economici, contabili e fiscali del conferimento hanno decorrenza dal 1° (primo) gennaio 1992 (millenovecentonovantadue).

c) L'azienda bancaria viene conferita in blocco, nella sua consistenza come individuata all'articolo 6 (sei) - periodi 3°, 4°, 5° e 6° - nella sua organica unita', dandosi quindi atto che le variazioni successive al 31 (trentuno) dicembre 1991 (millenovecentonovantuno) e quelle che interverranno fino alla data di iscrizione della societa' nel registro del-

le imprese, rimangono incorporate nel valore della partecipazione che l'ente conferente riceve per effetto di questo atto, rimossa ogni possibile azione od eccezione al riguardo; con tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze di cui è dotata e quant'altro inerente l'attività svolta, con tutte le attività e passività inerenti e con quant'altro ad essa afferente anche se non espressamente contemplato nella relazione di stima allegata.

d) I beni, sia mobili che immobili, compresi nel complesso aziendale, vengono trasferiti così come si trovano di fatto, senza alcuna garanzia per eventuali difetti o carenze di qualità; in particolare i beni immobili ed i mobili registrati sono meglio descritti, oltre che nella relazione giurata come sopra allegata sotto la lettera "E", negli elenchi che - visti e firmati dal comparente per approvazione e da me Notaio - si uniscono al presente atto rispettivamente sotto la lettera "I" e sotto la lettera "L" per formarne parte integrante e sostanziale.

e) Le indicazioni specificate nel presente atto e negli allegati sono, per quanto riguarda i dati riportati sopra, esemplificative e non tassative, intendendosi trasferiti di pieno diritto per effetto del presente atto di conferimento a favore della società conferitaria anche tutti gli altri crediti attivi e passivi dell'Ente conferente, ed in particolare tutti i diritti e gli obblighi inerenti all'azienda banca-



ria conferita, a questa subentrando in tutti i rapporti giuridici e così in tutte le attività e passività, qualunque sia la fonte e verso qualunque soggetto pubblico o privato. Nei predetti rapporti si intendono compresi, senza eccezioni di sorta, diritti, stati di godimento di fatto, interessi legittimi, aspettative, contratti in essere, atti e negozi giuridici in genere, anche se in pendenza o in formazione, azioni anche in rivendicazione di beni e diritti, liti in qualunque sede radicate, qui dichiarandosi in qualunque modo comprese tutte le ragioni comunque originate di debito e credito, in una con privilegi e garanzie che le assistono.

f) Tutti i beni sia immobili, sia mobili, materiali ed immateriali, dell'Ente conferente si intendono acquisiti "ipso jure" dalla società conferitaria con ogni pertinenza e accessione, con tutti gli afferenti e connessi diritti sia reali, sia obbligatori, e con i relativi oneri e gravami, qui esemplificativamente ricordandosi, quanto agli immobili, oltre ai diritti di proprietà, superficie, uso, godimento, le servitù trascritte e non trascritte, nonché le concessioni; quanto ai beni mobili, somme esistenti quali depositi bancari, postali, cauzioni, partecipazioni, titoli, beni mobili soggetti a registrazione.

In ogni caso il preesistente possesso continua, senza alcun atto di formale immissione, nella società conferitaria che, per effetto del suo subingresso nell'azienda bancaria del-

l'Ente conferente, viene automaticamente a sostituirsi al-
l'Ente conferente stesso in ogni rapporto, perfezionato o
meno, con enti pubblici, pubbliche amministrazioni, privati
ed in genere in qualsiasi situazione di fatto e di diritto,
nonche' in ogni attivita' maturata che ne derivi.

Per quanto riguarda i rapporti con le pubbliche amministra-
zioni, la societa' conferitaria subentra all'Ente conferente
in tutte le concessioni, autorizzazioni, licenze, permessi,
agevolazioni, esoneri e riconoscimenti gia' accordati o in
corso di istruttoria con ogni corrispondente diritto, inte-
resse e aspettativa.

La societa' conferitaria, con rinuncia sin d'ora ad ogni i-
scrizione d'ufficio, provvedera' a tutti gli adempimenti ri-
chiesti ai fini delle conseguenti trascrizioni sui pubblici
registri, volture, variazioni di intestazione, procedendo,
per quanto possa occorrere, con separati atti alla elencazio-
ne e descrizione dei beni, diritti, rapporti giuridici in
genere che per caso non fossero stati elencati nel presente
atto, per i quali le accennate formalita' siano necessarie.

In particolare il componente da' atto che l'Ente conferente
e' titolare del brevetto per marchio di impresa meglio de-
scritto nel foglio illustrativo che - visto e firmato dal
componente per approvazione e da me Notaio - al presente
atto si allega sotto la lettera "M".

A tal fine spettera' a ciascun componente dell'organo ammini-



strativo della società conferitaria il potere, con facoltà di subdelegare ad altri, di provvedere, se del caso, a quanto sopra in tempi diversi, con espressa facoltà di meglio descrivere detti beni, dando comunque fin d'ora ampio scarico ai Conservatori dei Registri Immobiliari competenti ed agli altri uffici interessati, con espressa rinuncia all'ipoteca legale ed a qualsiasi iscrizione d'ufficio che potesse competere.

Il comparente Signor Avv. Lino NISII, nella costituita qualità, ai fini della legge 28 febbraio 1985, n. 47:

- conferma le dichiarazioni tutte contenute nell'elenco descrittivo come sopra allegato sotto la lettera "I" circa gli estremi delle autorizzazioni, licenze e concessioni edilizie;
- dichiara che relativamente ai seguenti immobili e precisamente:
 - fabbricato sito nel Comune di ANCARANO, alla Via della Misericordia;
 - fabbricato sito nel Comune di ARSITA, alla Piazza Umberto I;
 - fabbricato sito nel Comune di CAMPLI, al Corso Umberto I angolo Via San Francesco;
 - porzione del fabbricato sito nel Comune di CAMPLI, alla Frazione Sant'Onofrio, Strada Provinciale Campli-Nereto, alla Via Mirabili;
 - porzione del fabbricato sito nel Comune di CASTELLI, alla

Piazza Roma, civici 12 e 14;

-- fabbricato sito nel Comune di CASTILENTI, alla Strada

Provinciale:

-- porzioni del fabbricato sito nel Comune di CIVITELLA DEL TRONTO, alla frazione Villa Lempa, alla Piazza del Mercato;

-- fabbricato sito nel Comune di COLONNELLA, alla Via Roma;

-- fabbricato sito nel Comune di CONTROGUERRA, alla Piazza del Commercio;

-- fabbricato sito nel Comune di CORROPOLI, alla Piazza Piedicorte;

-- porzioni del fabbricato sito nel Comune di GIULIANOVA, alla localita' Lido, alla Via Matteotti;

-- fabbricato sito nel Comune di MONTORIO AL VOMANO, al Largo Rosciano;

-- fabbricato, con attigui locali terranei, sito nel Comune di MOSCIANO SANT'ANGELO, alla Piazza Saliceti;

-- fabbricato sito nel Comune di NOTARESCO, alla Piazza del Mercato;

-- fabbricato sito nel Comune di PENNA SANT'ANDREA, alla frazione Val Vomano, alla strada statale numero 81;

-- fabbricato sito nel Comune di PIETRACAMELA, alla Via XXIV

Maggio;

-- porzioni del fabbricato sito nel Comune di ROCCA SANTA MARIA, alla frazione Imposte, alla Strada Provinciale Bosco

Martese;



- 2 -

-- fabbricato sito nel Comune di SANT'OMERO, alla frazione Garrufo, strada statale numero 259;

-- complesso immobiliare, costituito da numero due corpi di fabbrica, sito nel Comune di TERAMO, al Corso San Giorgio;

-- porzione del fabbricato sito nel Comune di TERAMO, alla frazione San Nicolo' a Tordino, alla Piazza del Progresso;

-- fabbricato sito nel Comune di TERAMO, alla localita' Madonna della Cona;

-- fabbricato sito nel Comune di TERAMO, alla Via Cona;

-- fabbricato sito nel Comune di TORRICELLA SICURA, alla Via De Gasperi;

-- fabbricato sito nel Comune di TORTORETO, alla localita' Lido, alla Via Carducci;

meglio descritti ai punti 2 (due), 3 (tre), 9 (nove), 10 (dieci), 11 (undici), 12 (dodici), 13 (tredici), 14 (quattordici), 16 (sedici), 17 (diciassette), 23 (ventitrè), 25 (venticinque), 28 (ventotto), 30 (trenta), 31 (trentuno), 33 (trentatrè), 36 (trentasei), 40 (quaranta), 48 (quarantotto), 49 (quarantanove), 50 (cinquanta), 51 (cinquantuno), 54 (cinquantaquattro) e 55 (cinquantacinque) del citato elenco come sopra allegato sotto la lettera "I", è stata presentata domanda in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 della suddetta legge 47/1985, come da copie conformi delle relative domande che, unitamente alle copie conformi delle ricevute dei versamenti in unica soluzione dell'oblazione di cui all'articolo

35 della ripetuta legge 47/1985, sono allegate al
soprarichiamato elenco descrittivo;

- attesta, per quanto riguarda i terreni tutti in agro del

Comuni di:

- ALBA ADRIATICA (Via Roma);
- ANCARANO (Via della Misericordia);
- ATRI (Corso Elio Adriano);
- BELLANTE (Via Battisti e Località Ripattoni Stazione);
- CAMPLI (Corso Umberto I);
- CAMPLI (Frazione Sant'Onofrio);
- CASTELLI (Piazza Roma);
- CASTILENTI (Strada Provinciale);
- CIVITELLA DEL TRONTO (Frazione Villa Lempa);
- COLONNELLA (Via Roma e Via dello Stabilimento);
- CONTROGUERRA (Piazza del Commercio);
- CORROPOLI (Piazza Piedicorte);
- GIULIANOVA (Località Lido, Via Matteotti);
- MARTINSICURO (Via Roma);
- MONTORIO AL VOMANO (Via Duca degli Abruzzi);
- MOSCIANO SANT'ANGELO (Piazza Saliceti);
- PIETRACAMELA (Via XXIV Maggio);
- ROCCA SANTA MARIA (Frazione Imposte);
- SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (Corso Adriatico);
- SILVI (Località Marina, Via Rossi);
- TERAMO (Località Colleatterrato Basso);



- TERAMO (Località Gammarana);
- TERAMO (Località Piane del Vescovo);
- TERAMO (Corso San Giorgio);
- TERAMO (Via Cona);
- TERAMO (Contrada Mezzanotte o De Contra);
- TERAMO (Viale Crispi);
- TORTORETO (Località Lido);
- TOSSICIA (Via San Pietro);

meglio descritti ai punti 1 (uno), 2 (due), 5 (cinque), 6 (sei), 8 (otto), 9 (nove), 10 (dieci), 11 (undici), 12 (dodici), 13 (tredici), 14 (quattordici), 15 (quindici), 16 (sedici), 17 (diciassette), 21 (ventuno), 24 (ventiquattro), 26 (ventisei), 28 (ventotto), 33 (trentatrè), 36 (trentasei), 38 (trentotto), 41 (quarantuno), 44 (quarantaquattro), 45 (quarantacinque), 46 (quarantasei), 48 (quarantotto), 51 (cinquantuno), 52 (cinquantadue), 53 (cinquantatrè), 55 (cinquantacinque) e 57 (cinquantasette), nello stesso elenco come sopra allegato sotto la lettera "I", hanno le caratteristiche risultanti dai certificati di destinazione urbanistica, che in originale - in numero di 29 (ventinove) - trovansi allegati al ripetuto elenco descrittivo come sopra allegato sotto la lettera "I", e che dalle rispettive date di rilascio di detti certificati non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici.

Copia del presente atto sarà inviata, ai sensi di legge, ai

Sindaci dei Comuni di Alba Adriatica, Ancarano, Atri,
Bellante, Campli, Castelli, Castilenti, Civitella del Tronto,
Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova,
Martinsicuro, Montorio al Vomano, Mosciano Sant'Angelo,
Pietracamela, Rocca Santa Maria, Sant'Egidio alla Vibrata,
Silvi, Teramo, Tortoreto e Tossicia.

Il comparente Signor Avv. Lino NISII, nella costituita qualità, inoltre, previamente ammonito da me Notaio sulle conseguenze delle dichiarazioni false e reticenti ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dichiara che le opere relative ai seguenti immobili, e precisamente:

- fabbricato sito nel Comune di ANCARANO, alla Via della Misericordia;
- fabbricato sito nel Comune di ARSITA, alla Piazza Umberto I;
- fabbricato sito nel Comune di ATRI, al Corso Elio Adriano, angolo Piazza Duomo;
- fabbricato sito nel Comune di BELLANTE, alla Piazza Roma;
- porzione del fabbricato sito nel Comune di CAMPLI, alla frazione Sant'Onofrio, Strada Provinciale Campli-Nereto, alla Via Mirabili;
- porzione del fabbricato sito nel Comune di CASTELLI, alla Piazza Roma, civici 12 e 14;
- fabbricato sito nel Comune di COLONNELLA, alla Via Roma;
- fabbricato sito nel Comune di GIULIANOVA, al Corso Gari-



baldi:

- complesso immobiliare, costituito da due costruzioni, sito nel Comune di GIULIANOVA, alla frazione Colleranesco;
 - porzione del fabbricato sito nel Comune di GIULIANOVA, alla Piazza Vittorio Emanuele, angolo Corso Garibaldi;
 - porzione del fabbricato sito nel Comune di MONTORIO AL VOMANO, alla Via Duca degli Abruzzi, angolo Piazza Orsini (gia' Piazza della Vittoria);
 - fabbricato sito nel Comune di MOSCIANO SANT'ANGELO, alla Piazza Saliceti;
 - fabbricato, con attigui locali terranei, sito nel Comune di MOSCIANO SANT'ANGELO, alla Piazza Saliceti;
 - fabbricato sito nel Comune di NOTARESCO, alla Piazza del Mercato;
 - fabbricato sito nel Comune di PESCARA, alla Via Conte di Ruvo;
 - fabbricato sito nel Comune di SANT'OMERO, alla Via Vittorio Emanuele II;
 - porzione del fabbricato sito nel Comune di TERAMO, alla Via Carducci;
 - complesso immobiliare, costituito da due corpi di fabbrica, sito nel Comune di TERAMO, al Corso San Giorgio;
 - porzione del fabbricato sito nel Comune di TORTORETO, alla Via XX Settembre;
- meglio descritti ai punti 2 (due), 3 (tre), 5 (cinque), 7

(sette), 10 (dieci), 11 (undici), 14 (quattordici), 19 (diciannove), 20 (venti), 22 (ventidue), 26 (ventisei), 27 (ventisette), 28 (ventotto), 30 (trenta), 32 (trentadue), 39 (trentanove), 43 (quarantatrè), 48 (quarantotto) e 56 (cinquantasei) nel ripetuto elenco come sopra allegato al presente atto sotto la lettera "I", sono stati iniziati anteriormente al 1° (primo) settembre 1967 (millenovecentosessantasette).

Ai fini del decreto legge 27 aprile 1990, n.58, confermato con legge di conversione 26 giugno 1990, n.165, il comparente Signor Avv. Lino NISII, nella costituita qualità, attesta, ai sensi e per gli effetti delle legge 4 gennaio 1968, n.15, che il reddito fondiario dei fabbricati e delle porzioni di fabbricati non strumentali con il presente atto conferiti, descritti ai punti 19 (diciannove), 23 (ventitrè), 35 (trentacinque), 44 (quarantaquattro), 47 (quarantasette), 50 (cinquanta) e 56 (cinquantasei) del più volte citato elenco come sopra allegato sotto la lettera "I" -, e di parte degli immobili, descritti ai punti 1 (uno), 2 (due), 3 (tre), 5 (cinque), 9 (nove), 11 (undici), 12 (dodici), 13 (tredici), 16 (sedici), 17 (diciassette), 18 (diciotto), 24 (ventiquattro), 25 (venticinque), 30 (trenta), 31 (trentuno), 33 (trentatrè), 36 (trentasei), 38 (trentotto), 39 (trentanove), 40 (quaranta), 41 (quarantuno), 48 (quarantotto), 51 (cinquantuno), 58 (cinquantatré), 54 (cinquantaquattro), 55 (cinquantacinque) e



57 (cinquantasette) del ripetuto elenco, è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data odierna, mentre il reddito degli altri fabbricati e porzioni di fabbricati, descritti ai punti 4 (quattro), 7 (sette), 10 (dieci), 14 (quattordici), 21 (ventuno), 22 (ventidue), 26 (ventisei), 27 (ventisette), 28 (ventotto), 29 (ventinove) 34 (trentaquattro), 37 (trentasette), 42 (quarantadue), 43 (quarantatrè), 45 (quarantacinque) e 49 (quarantanove) del più volte citato elenco come sopra allegato sotto la lettera "I", e di parte degli immobili, descritti ai punti 1 (uno), 2 (due), 3 (tre), 5 (cinque), 9 (nove), 11 (undici), 12 (dodici), 13 (tredici), 16 (sedici), 17 (diciassette), 18 (diciotto), 24 (ventiquattro), 25 (venticinque), 30 (trenta), 31 (trentuno), 33 (trentatrè), 36 (trentasei), 38 (trentotto), 39 (trentanove), 40 (quaranta), 41 (quarantuno), 48 (quarantotto), 51 (cinquantuno), 53 (cinquantatrè), 54 (cinquantaquattro), 55 (cinquanta-cinque) e 57 (cinquantasette) del detto elenco, non è stato dichiarato poichè tali fabbricati e porzioni di fabbricati sono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa;

e che infine il reddito dell'immobile sito in PESCARA, alla Via Conte di Ruvo, descritto al punto 32 (trentadue) del ripetuto elenco non è stato dichiarato perchè l'acquisto dell'immobile stesso è avvenuto nel periodo di imposta successivo a quello oggetto della suddetta dichiarazione dei redditi.

Art.16.

Sono in particolare compresi nel conferimento i rapporti di lavoro subordinato, sia a termine che a tempo indeterminato, del personale dell'azienda conferita, con i relativi diritti goduti, maturati o acquisiti in virtu' di norme di legge, di contratto collettivo nazionale, di accordo aziendale, con gli obblighi di previdenza, assistenza e assicurazione sociale verso di essi.

Art.17.

In particolare si da' atto che rimangono operanti, per la societa' conferitaria, tutte le unita' locali e le strutture periferiche dell'Ente conferente, che risultano meglio individuate nell'elenco che - visto e firmato dal comparente per approvazione e da me Notaio - al presente atto si allega sotto la lettera "N".

Art.18.

Il comparente Signor Avv. Lino NISII assume l'onere di provvedere al compimento delle pratiche e delle formalita' tutte necessarie per la regolare costituzione della societa', riservandosi a tal fine di apportare al presente atto ed ai suoi allegati quelle modifiche, integrazioni e soppressioni che venissero richieste dalle competenti Autorita' in sede di omologazione.

Art.19.

Le spese e competenze dell'atto che precede e dipendenti sono



a carico della Società ed ai sensi del disposto dell'articolo 2328 n. 12 del Codice Civile, il relativo loro importo globale approssimativo viene indicato in L. 220.000.000 (lire duecentoventimilioni).

II

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

A seguito di quanto stabilito nel Capo I che precede, in attuazione delle richiamate disposizioni della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, dotandosi di una nuova struttura conforme al suo nuovo scopo, la Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, istituita con Regio Decreto 12 ottobre 1939, n. 1657, diviene "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO", con sede in Teramo, ente non bancario con piena capacità di diritto pubblico e privato che persegue scopi di interesse pubblico e di utilità sociale, in particolare nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanità, nonché finalità di assistenza di tutela delle categorie sociali più deboli prevalentemente nel territorio della provincia di Teramo.

Tale Fondazione amministra la partecipazione, attualmente totalitaria, nella "TERCAS - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO S.P.A.", denominata anche "TERCAS S.P.A.", il tutto nel pieno rispetto delle richiamate normative della legge n. 218/1990 e decreto legislativo n. 356/1990, nonché

dello Statuto regolarmente approvato col decreto del Ministero del Tesoro n. 435835 in data 24 giugno 1992, decreto come sopra allegato in copia a questo atto sotto la lettera "F".

Il testo di tale Statuto, composto di 23 (ventitrè) articoli, - visto e firmato dal comparente per approvazione e da me Notaio - viene quindi a me consegnato e da me unito a questo atto sotto la lettera "O" per formarne parte integrante e sostanziale.

Il patrimonio della "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO" e' costituito dalla totalita' delle azioni della Tercas S.p.A. e dal numerario di L. 3.000.000.000 (lire tremiliardi) trattenuto in sede di conferimento dell'azienda bancaria.

Inoltre sono stati trattenuti e non sono stati quindi oggetto di conferimento i fondi per la beneficenza ammontanti ai 31 dicembre 1991 a complessive L. 3.286.792.921 (lire tremilaiduecentoottantaseimilionesettecentonovantaduemianovecentoventuno), con le variazioni intervenute successivamente alla predetta data e sino a quella di iscrizione della societa' conferitaria nel registro delle imprese, che trovano perfetto bilanciamento in attivita' numerarie di identico importo.

Il comparente Signor Avv. Lino NISII da' atto che lui stesso quale Presidente, il Signor Dott. Vittorio CHIAFFARELLI quale Vice Presidente e gli altri attuali componenti il Consiglio



di amministrazione della Cassa, nonché il Signor Rag. Antonio RUGGIERI, quale Presidente, e gli altri componenti il Collegio Sindacale della Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo restano in carica rispettivamente i primi quali Presidente, Vice Presidente e membri del Consiglio di amministrazione, e i secondi quali Presidente e membri del Collegio sindacale della "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO" fino alla scadenza dei rispettivi mandati, e comunque fino all'entrata in carica dei successori, ai sensi del disposto dell'articolo 23 (ventitrè) dell'allegato Statuto della Fondazione.

III

AGEVOLAZIONI FISCALI




Ai fini fiscali, si richiede l'applicazione al presente atto delle disposizioni dell'articolo 7, comma 1°, della legge 30 luglio 1990, n. 218, che determina nella misura dell'1/1000 (uno per mille) con un massimo di L. 100.000.000 (lire centomilioni) l'importo complessivo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, mentre ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili statuisce che il conferimento come sopra effettuato non deve essere considerato atto di alienazione ma devono ad esso essere applicate le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da me datane al comparente, il quale da me interpellato, lo ha approvato dichiarandolo conforme alla sua volontà ed a conferma lo sottoscrive con me Notaio che omisi la lettura degli allegati per espressa dispensa a me datane dal comparente.

Consta di nove fogli scritti in parte da persona di mia fiducia con sistema elettronico e con nastro indelebile ai sensi di legge e in parte di mia mano su pagine trentadue e righe dieci della presente trentatreesima.

F.to:Lino Nisii

F.to:Andrea Costantini Notaio





435835

Il Ministro del Tesoro

VISTO il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

VISTI il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

VISTA la legge 10 maggio 1938, n. 745, nonché il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

VISTA la legge 4 giugno 1985, n. 281;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;


VISTA la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante "Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico";


VISTO il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, recante "Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio";

VISTE le delibere del Consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo in data 31 marzo, 13 e 28 maggio 1992 con le quali è stato approvato un progetto di ristrutturazione, formulato ai sensi dell'art. 1 della citata legge 218/90 e dell'art. 2 del menzionato decreto legislativo 356/90;

VISTA la memoria (trasmessa con lettera in data 9 giugno 1992) con la quale la Banca d'Italia ha riferito, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 356/90, sul progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo e sulle singole operazioni da effettuare, sulle modalità e sui tempi previsti per la loro attuazione, nonché sulla conformità degli statuti degli enti risultanti dall'operazione alle disposizioni dettate dallo stesso decreto legislativo 356/90 e alle relative Istruzioni di vigilanza;

CONSIDERATO che il suddetto progetto si inserisce nella disciplina delle operazioni di ristrutturazione del sistema creditizio prevista dalla citata legge 218/90 e corrisponde alle esigenze di razionalizzazione






all'art. 3 del menzionato decreto legislativo 356/90, anche con riferimento ai profili indicati al comma 1 del medesimo art. 3;

RITENUTA l'esistenza di particolari motivi di urgenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, comma 2, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

D E C R E T A

E' approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, a tutti gli effetti della legge e del decreto suddetti, il progetto presentato dalla Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo che prevede:

- il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio, in una costituenda società denominata "Tercas-Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A.";
- la costituzione della società per azioni "Tercas-Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A." con un capitale sociale iniziale di L. 40 miliardi, alla quale verrà conferito il complesso dei beni e dei diritti di qualsiasi natura di cui il vecchio ente creditizio risulta titolare, ad eccezione dell'ammontare dei fondi di beneficenza per L. 3,2 miliardi e di disponibilità liquide per L. 3 miliardi;
- l'adozione dello statuto della "Tercas-Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A.", abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;
- l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'Ente conferente, che assumerà la denominazione di "Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo";
- il successivo aumento di capitale della "Tercas-Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A.", - e relativa modifica statutaria - da L. 40 miliardi a L. 50 miliardi mediante emissione di azioni ordinarie riservate, previa rinuncia del diritto di opzione da parte della Fondazione alla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde S.p.A. che acquisirà una partecipazione del 20% nel capitale della S.p.A. bancaria.



↖

↙

Handwritten signature or scribble over a circular stamp. The stamp contains the text "LSU" and "1958".

↘

↘

La Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella "Tercas-Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A.", fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

La Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo e la Tercas-Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A. adotteranno gli statuti qui approvati, in conformità dei testi allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Alla Banca d'Italia è demandato il compito di seguire le fasi attuative del progetto; in tale ambito, sarà verificata la rispondenza delle modalità di attuazione del progetto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 Giu. 1992



PER COPIA CONFORME
IL CAPO DELLA SEGRETARIA

A. Frequatrini
[Signature]

IL MINISTRO



